

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-529 del 30/01/2025
Oggetto	Procedimento MO13A0075 (1330/S). Ditta 4 Madonne Caseificio dell'Emilia S.C.A. - Rinnovo di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Modena (MO) ad uso industriale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27
Proposta	n. PDET-AMB-2025-548 del 29/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MO13A0075 (1330/S). Ditta 4 Madonne Caseificio dell'Emilia S.C.A. - Rinnovo di concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Modena (MO) ad uso industriale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27

La Dirigente

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni" la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- con la determinazione regionale n. 15092 del 05/11/2015, valida fino al 31/12/2024, è stata rilasciata alla ditta 4 Madonne Caseificio dell'Emilia S.C.A. (C.F.00182350363), con sede legale in Modena, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Modena, località Lesignana, identificato dal foglio 22 mappale 118 del N.C.T. ad uso industriale, con portata massima d'esercizio pari a 7,5 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 24.000;
- con nota prot. n. PG/2024/230600 del 19/12/2024 è stato chiesto il rinnovo della concessione e pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato esercitato legittimamente;

Considerato che la profondità del pozzo (m 80) e l'entità del quantitativo massimo prelevabile (mc/anno 24.000) indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio al rinnovo con procedura ordinaria di cui all'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta 4 Madonne Caseificio dell'Emilia S.C.A., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 20/12/2024;

Accertato che in data 20/12/2024 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta 4 Madonne Caseificio dell'Emilia S.C.A.;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Constatato che la derivazione è stata valutata con il metodo ERA istituito dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po per la definizione del suo impatto ambientale ed essa è risultata rientrare nella matrice "**stato A**" (**ATTRAZIONE**), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- la congruità del volume del prelievo è stata valutata nel corso dell'istruttoria come adeguata rispetto al fabbisogno necessario per gli usi praticati dal concessionario;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alle lett. c) art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999 così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone, visto il quantitativo massimo prelevabile annualmente, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza relativamente ai consumi superiori a 3.000 mc/anno;
- il richiedente ha versato in data 18/12/2024 € 90,00 come spese di istruttoria e in data 17/01/2025 € 2.487,67 come canone annuo 2025 ed € 298,36 per integrazione del deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- la cauzione e i canoni fino al 2024 sono stati regolarmente corrisposti;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2034** e che possano rimanere valide le prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare parte integrante della determinazione regionale n. 15092 del 05/11/2015 tranne che per i punti n.: **4.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 - 7.1 - 8.1 - 8.2 – 8.13**;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2024 "Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 è che la dott.ssa Valentina Beltrame;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)";

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

DETERMINA

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta 4 Madonne Caseificio dell'Emilia S.C.A. (C.F.00182350363), con sede legale in Modena, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Modena, località Lesignana, identificato dal foglio 22 mappale 118 del N.C.T. ad uso industriale, con portata massima d'esercizio pari a 7,5 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 24.000 - **Proc. MO13A0075 (1330/S)**;

b) di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare già sottoscritto ed approvato con la determinazione regionale n. 15092 del 05/11/2015 tranne i punti n. **4.1 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 - 7.1 - 8.1 - 8.2 – 8.13** che vengono unilateralmente modificati con la presente determinazione come di seguito riportato:

4.1 *La concessione è assentita fino al **31/12/2034** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.*

6.1 *abrogato*

6.2 *Il canone relativo al 2025 dovuto alla Regione Emilia-Romagna è di € **2.487,67**.*

6.3 *Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.*

6.4 *Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.*

7.1 *L'importo della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad € **2.487,67**. L'importo da versare come integrazione al deposito cauzionale è di € **298,36**.*

8.1 Dispositivo di misurazione

Essendo la derivazione a servizio di un'attività "produttivo industriale" e a seguito delle misure per il risparmio idrico stabilite nel vigente P.T.C.P., nonché ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n.1195/2016, il concessionario deve provvedere, qualora non sia già presente, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati. Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena - PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acqua

PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO -

PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- *mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;*
- *consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;*
- *comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.*

Il mancato rispetto dell'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. Il cartello identificativo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.13 Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici

*La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della direttiva 2000/60/ce, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al **2027**, come disposto dalla d.g.r. n. 1195/2016.*

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

c) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

d) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

e) di dare atto che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

f) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.